DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

C O P I A

RETTIFICA CON ANNULLAMENTO PARZIALE IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 28/12/2022

Nr. Progr. **17**

Data **26/04/2023**

Seduta NR. **2**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 26/04/2023 alle ore 20:45.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	*Pre.*	*Cognome e Nome*	*Pre.*	*Cognome e Nome*	*Pre.*
ERRIQUEZ ALESSANDRO	S	GAMBETTA VALERIA	S		
GIOVANNINI MICHELE	S	RESCA PAOLO	S		
RAISA TIZIANA	S	MACCAFERRI GIUSEPPE	S		
FAELLA ALICE	S	FAGIOLI ELENA	S		
COCCHI ANDREA	S	TARTAGLIA BARBARA	S		
MORELLI PAOLA	N	TASSINARI ALESSANDRO	S		
TOSTO LUCIA	S				
Totale Presenti: ***12***			*Totali Assenti:* ***1***		

Assenti Giustificati i signori:
MORELLI PAOLA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assessori Esterni: SERUTI DARIO

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO A SCAVALCO del Comune, GIUSEPPE LAVEDINI.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, il Sig. ALESSANDRO ERRIQUEZ dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
Sono designati a scrutatori i Sigg. :
, , .

OGGETTO:
RETTIFICA CON ANNULLAMENTO PARZIALE IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 28/12/2022

Prima che si proceda all'illustrazione della proposta di deliberazione in oggetto, il Segretario comunale ricorda l'obbligo di astensione posto in capo agli Amministratori comunali nel caso di sussistenza di conflitto di interesse anche se potenziale.

Il Sindaco-Presidente, Alessandro Erriquez invita l'Assessore Seruti ad illustrare l'argomento in oggetto. L'Assessore Seruti, sulla scorta delle favorevoli risultanze istruttorie poste in essere dai competenti uffici e dei conseguenti pareri favorevoli resi dagli uffici medesimi, illustra all'Assemblea la proposta di deliberazione di seguito, integralmente, riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- la legge regionale 24 marzo 2000 n° 20 "Disciplina Generale sulla tutela e l'uso del territorio", come successivamente modificata e integrata, ha ridefinito la disciplina e l'uso del territorio determinando il livello della pianificazione regionale, provinciale e comunale;
- gli art. 28-29-30-31 della medesima legge regionale hanno identificato gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale nel Piano Strutturale Comunale (PSC), Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), Piano Operativo Comunale (POC), e Piani Urbanistici Attuativi (PUA);
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 06/02/2009 è stato approvato il Piano Strutturale Comunale del Comune – PSC di Castello d'Argile;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 06/02/2009 è stato approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio – RUE di Castello d'Argile;
- in ottemperanza alle previsioni contenute nel PSC, l'Amministrazione Comunale ha avviato le procedure per la predisposizione e la formazione del Piano Operativo Comunale (POC), attraverso le forme di consultazione e partecipazione previste dall'art. 30, comma 10 della L. R. 20/2000, e pertanto, a seguito della conclusione dell'iter procedimentale, con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 24 del 09/06/2010 ha approvato il Primo Piano Operativo Comunale (POC 2010-2015);
- in data 31/03/2014 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 l'Amministrazione Comunale ha approvato la Variante n. 1 (POC 2014-2019), contenente talune parti normative, alcune modifiche concernenti il sub-ambito 6.1 già incluso nel P.O.C. 2010-2015, nonché l'inserimento di un nuovo sub-ambito contraddistinto con il n. 3.1, ubicato nel Capoluogo, a seguito dell'accordo con i privati ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000 sottoscritto in data 31/05/2013;
- con deliberazione consiliare n. 47 del 27/12/2021 è stato adottato il "Piano Operativo Comunale Stralcio ai sensi dell'art.4 comma 4 della L.R n.24/2017 e dell'art.34 della L.R. 20/2000 con effetto di Piano Urbanistico Attuativo per gli ambiti 6.2 e 9.2 e inserimento del terreno di via Zambeccari";
- con deliberazione consiliare n. 43 del 28/12/2022 è stato approvato il "Piano Operativo Comunale Stralcio ai sensi dell'art.4 comma 4 della L.R n.24/2017 e dell'art.34 della L.R. 20/2000 con effetto di Piano Urbanistico Attuativo per gli ambiti 6.2 e 9.2 e inserimento del terreno di via Zambeccari";

Dato atto che:
- L'approvazione con atto consiliare n. 43 del 28/12/2022 ha riguardato interamente quanto contenuto nel procedimento accogliendo solo in parte le osservazioni formulate nella relazione istruttoria allegata all'atto del Sindaco metropolitano n. 208 del 27/09/2022, per le motivazioni espresse nel documento di controdeduzioni parte integrante e sostanziale alla medesima deliberazione;
- Con prot. n. 5441/2023 del 01/02/2023 è stata data comunicazione di approvazione del procedimento suddetto alla Città Metropolitana di Bologna, Servizio Pianificazione Territoriale;
- In data 15/02/2023 con n. 38 è stato dato avviso dell'approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (BURERT) n. 7, contestualmente tutta la documentazione è stata pubblicata sul sito dell'Unione Reno Galliera ed è stato data notizia sul sito del Comune;

Preso atto che con prot. n. 1384/2023 del 13/02/2023 è stata acquisita agli atti nota da parte della Città Metropolitana di Bologna in cui viene riportato che, relativamente al procedimento di approvazione del "Piano Operativo Comunale Stralcio ai sensi dell'art.4 comma 4 della L.R n.24/2017 e dell'art.34 della L.R. 20/2000 con effetto di Piano Urbanistico Attuativo per gli ambiti 6.2 e 9.2 e inserimento del terreno di via Zambeccari", *"…stante l'assenza di una proposta di parere motivato da parte di ARPAE CM…"* la stessa

Città metropolitana *"…non ha potuto procedere con l'espressione del parere motivato del secondo stralcio dell'ambito 9.2."* perciò si evidenziano *"…profili di illegittimità degli atti approvati dall'Amministrazione Comunale…"* invitando la stessa *"…a mettere in atto le misure che riterrà più opportune."*;

A tal proposito, l'assenza di un parere motivato da parte di ARPAE CM mal si accosta ai contenuti e principi della L. 241/1990 "Norme sul procedimento amministrativo" e al D.Lgs 152/2006 per la stessa definizione di VAS (valutazione ambientale strategica) di cui all'art. 5 c. 1 lettera a) del D.Lgs 152/2006 che prevede, nell'ambito del procedimento, l'espressione di un parere motivato da parte dell'Autorità competente, *"…VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esisti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;"*

Tuttavia, per l'invocato principio di leale collaborazione tra Amministrazioni, se potenzialmente l'atto risulta viziato:
- per consolidato orientamento giurisprudenziale lo strumento utilizzabile per rimuovere, per motivi di legittimità e con effetto retroattivo, l'atto amministrativo viziato è l'istituto dell'annullamento d'ufficio, che trova oggi disciplina positiva nell'art. 21-nonies della vigente L. 241/1990;
- l'annullamento d'ufficio è un provvedimento di secondo grado congruamente motivato a contenuto negativo, con il quale la P.A. priva di efficacia con effetto *ex tunc* un suo provvedimento, affetto *ab origine* da un vizio di legittimità;
- l'annullamento di ufficio deve essere improntato ai criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di trasparenza e di proporzionalità dell'azione amministrativa;
- il principio di proporzionalità va inteso come dovere in capo alla P.A. di non comprimere le situazioni giuridiche soggettive dei privati, se non nei casi di stretta necessità e indispensabilità, valutando i pregiudizi agli stessi derivanti;

Dato atto che:
- l'articolo 21-nonies della L. 241/1990 dispone che *"Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei contro interessati dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla Legge. E' fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole";*
- la ragionevolezza del termine va valutata attraverso dei parametri elastici, variabili a seconda del caso concreto: l'importanza del provvedimento, la rilevanza dell'affidamento ingenerato; la rilevanza degli effetti prodottisi;

Constatata l'illegittimità parziale genetica e non derivata da normativa sopravvenuta della predetta deliberazione e rilevata l'opportunità in merito all'annullamento in autotutela della stessa;

Verificato che esiste un interesse pubblico, concreto e attuale, all'annullamento parziale del provvedimento di cui all'oggetto;

Considerato che l'interesse di questo Comune è da ravvisarsi nell'esigenza di impedire che sulla base della detta deliberazione consiliare parzialmente da annullare possano essere adottati ulteriori atti illegittimi;

Preso atto che sussistono i presupposti per il parziale annullamento d'ufficio, ex art. 21-nonies della L. 241/1990;

Considerato inoltre che in data 19/04/2023 con prot. n. 3632/2023 risulta acquisita agli atti del comune, da parte del soggetto attuatore dell'ambito 9.2, la comunicazione contenente l'espressa volontà di non procedere all'attuazione del secondo stralcio in quanto la valutazione economica finanziaria complessiva dell'intervento non ha prodotto i risultati desiderati;

Preso atto dell'istanza del soggetto attuatore di non voler procedere con l'attuazione del secondo stralcio dell'ambito 9.2;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame preliminare della competente Commissione consiliare in data 18 aprile 2023;

Visti:
- la legge regionale 24 marzo 2000 n. 20;
- la legge regionale 21 dicembre 2017 n. 24;
- Il Piano Territoriale metropolitano – PTM approvato con Delibera del Consiglio Metropolitano n°16 del 12/05/2021;
- il P.S.C. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 06/02/2009 e le succ. varianti sopracitate;
- il R.U.E. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 06/02/2009 e le succ. varianti sopracitate;

Visti altresì:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 44 in data 28/12/2022, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) periodo 2023/2025 ai sensi dell'art. 170 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 46 in data 28/12/2022, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2023/2025 (art. 151 D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs. n. 118/2011);
- il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 33 del 25/07/2016, esecutiva ai sensi di legge e ss.mm.ii;
- lo Statuto comunale;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii;

Ritenuta la propria competenza nel merito ai sensi dell'art. 42 comma 2° del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Uditi gli interventi dei Consiglieri: Fagioli, Maccaferri e le repliche dell'Assessore Seruti, del Sindaco e l'intervento del Segretario comunale che fornisce all'Assemblea elementi integrativi di giudizio. (Per il contenuto degli interventi si fa integrale rinvio alla registrazione in atti.)

Presenti n. 12, votanti n.8;
Con voti Favorevoli n. 8 (la componente di maggioranza ed il Sindaco), Contrari nessuno, Astenuti n. 4 (Consiglieri: Maccaferri, Fagioli, Tartaglia, Tassinari), espressi nei modi e nelle forme di legge,

D E L I B E R A

Per i motivi ed i fini citati in premessa-narrativa che qui si intendono, integralmente richiamati:

1) di rettificare tramite annullamento parziale d'ufficio, in via di autotutela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-nonies della L. 241/1990, la deliberazione consiliare n. 43 del 28/12/2022, avente ad oggetto PIANO OPERATIVO COMUNALE "STRALCIO" CON VALORE ED EFFETTI DI PIANO URBANISTICO ATTUATIVO PER GLI AMBITI: 6.2 CAPOLUOGO, 9.2 MASCARINO, TERRENO DI VIA ZAMBECCARI - CONTRODEDUZIONI ALLE RISERVE E/O OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE CON CONTESTUALE APPOSIZIONE DEL VINCOLO ESPROPRIATIVO SULLE AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE "ZAMBECCARI", eliminando l'approvazione relativa al secondo stralcio dell'ambito 9.2;

2) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della presente deliberazione, la deliberazione consiliare n. 43 del 28/12/2022 ad oggetto "PIANO OPERATIVO COMUNALE "STRALCIO" CON VALORE ED EFFETTI DI PIANO URBANISTICO ATTUATIVO PER GLI AMBITI: 6.2 CAPOLUOGO, 9.2 MASCARINO, TERRENO DI VIA ZAMBECCARI - CONTRODEDUZIONI ALLE RISERVE E/O OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE CON CONTESTUALE APPOSIZIONE DEL VINCOLO ESPROPRIATIVO SULLE AREE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO

CICLOPEDONALE "ZAMBECCARI" esclude l’approvazione della parte relativa al secondo stralcio dell’ambito 9.2.

3) di assegnare il procedimento scaturente dall’adozione del presente provvedimento, ai sensi della L. 241/1990, al Responsabile dell’Area Edilizia e Ambiente, demandando allo stesso ogni successivo adempimento inerente e conseguente l’approvazione della presente deliberazione.

Fasc. 8.2.2.7/2/2022
Documento elettronico inviato con PEC

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Area Pianificazione Territoriale
e della Mobilità Sostenibile
Servizio Pianificazione Urbanistica

COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE
Alla Responsabile dell'area Edilizia e Ambiente
Arch. Elisabetta Bragalli

e p.c.

UNIONE RENO GALLIERA
Ufficio di Piano
Ing. Antonio Peritore

ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana AACM

Oggetto:
PIANO OPERATIVO COMUNALE (P.O.C.) "STRALCIO" ai sensi dell'art.4 comma 4 della L.R. n.24/2017 e dell'art.34 della L.R. 20/2000 con effetto di P.U.A. per gli ambiti 6.2 e 9.2 e inserimento del terreno di via Zambeccari;
Segnalazione su approvazione del Piano

Il Comune di Castello d'Argile, con delibera n. 47 del 23/12/2021, ha adottato il POC Stralcio con effetto di P.U.A. per gli ambiti 6.2 e 9.2 e per il lotto di via Zambeccari.

Sul predetto strumento urbanistico la Città metropolitana è chiamata ad esprimere riserve e osservazioni ai sensi, rispettivamente, degli artt. 34 e 35 della LR n. 20/2000 in applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 4 della LR n. 24/2017. Contestualmente a tali valutazioni di natura urbanistica, la Città metropolitana, nel ruolo di Autorità competente sulla ValSAT degli strumenti urbanistici comunali, esprime il parere motivato in merito alla sostenibilità ambientale e territoriale del Piano, ai sensi dell'art. 19 della LR n. 24/2017 e del d. lgs n. 152/2006.

Ai fini della valutazione di carattere ambientale, la Città metropolitana, in applicazione della Direttiva approvata dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016, si avvale di ARPAE AACM che fornisce alla Città metropolitana una proposta di parere motivato sulla ValSAT del Piano.

Sul POC "stralcio" in oggetto, la Città metropolitana ha quindi espresso le proprie determinazioni con Atto del Sindaco n. 208 del 27/09/2022, evidenziando, con particolare riferimento alla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale che "*la Città metropolitana di Bologna esprime una valutazione ambientale positiva sulla ValSAT del POC con valore ed effetti di PUA, condizionata al recepimento delle riserve e delle osservazioni sopra esposte, del parere in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio (allegato C) e dei pareri degli Enti ambientali, con particolare riferimento alle considerazioni e prescrizioni ambientali indicate nella "proposta di parere in merito alla valutazione ambientale" predisposta da AAC Metropolitana di ARPAE (allegato A), fatto salvo quanto esposto al riguardo del secondo stralcio dell'ambito 9.2, per il quale non è possibile procedere con l'espressione di parere motivato, stante l'assenza di una proposta di parere in merito da parte di ARPAE AACM*".

Infatti, rispetto al secondo stralcio dell'ambito 9.2, che pure era stato oggetto di integrazioni specifiche da parte del Comune, ARPAE AACM nella sua proposta di parere (allegato A della Relazione istruttoria) ha espresso quanto segue: "*Si evidenzia che per l'Ambito 9a-9b*

Venezzano si prevede la realizzazione, in due stralci. La convenzione riguarda solo il primo stralcio, con il quale saranno realizzate le prime 4 unità poste sul fronte di via Calvino. Il convenzionamento del secondo stralcio viene rimandato per valutarne la convenienza in base all'andamento del mercato. Per le abitazioni ricomprese all'interno del secondo stralcio non è nota né la posizione né la sagoma degli edifici residenziali di progetto. Per queste abitazioni, relativamente alla valutazione acustica, non è dimostrato il rispetto del differenziale notturno. La Relazione acustica suggerisce quindi, in sede di progettazione del II stralcio: o di prevedere sui fronti rivolti verso l'area produttiva solo affacci di servizio o affacci protetti da elementi di aggetto dell'edificio, oppure di effettuare nuovi rilievi strumentali. Questo secondo stralcio non sembra rispondere a effettive esigenze di attuazione e non è possibile valutarlo in questa fase e con la documentazione prodotta", ribadendo inoltre, successivamente alla ricezione delle integrazioni presentate dal Comune, inviate alla Città metropolitana in data 14/09/2022 (P.G. 55835/2022), che "*Qualora gli elementi integrativi pervenuti siano ritenuti esaustivi per la completezza dell'istanza da parte delle Autorità Procedente e Competente, sarà necessario avviare un nuovo iter procedurale, con una nuova pubblicazione, una nuova richiesta di pareri e solo successivamente la scrivente Agenzia potrà procedere ad effettuare una nuova istruttoria tecnica.*"

Si rammenta quindi che la Città metropolitana, stante l'assenza di una proposta di parere in merito da parte di ARPAE AACM, non ha potuto procedere con l'espressione del parere motivato del secondo stralcio dell'ambito 9.2.

Con nota ns. P.G. 5441/2023 del 01/02/2023, il Comune di Castello d'Argile ha trasmesso la delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 28/12/2022 con cui è stato approvato il POC Stralcio con effetto di P.U.A. per gli ambiti 6.2 e 9.2 e per il lotto di via Zambeccari, corredata da una relazione tecnica di controdeduzione alle riserve e osservazioni.

Da tale documento tecnico si apprende che il Comune ha ritenuto *"di poter procedere con l'approvazione anche del secondo stralcio del sub ambito 9.2",* precisando inoltre che non ritiene necessario avviare un nuovo iter procedurale finalizzato alla valutazione di tale secondo stralcio attuativo.

A tale proposito, anche nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Amministrazioni, si richiama quanto disposto dall'art. 11, comma 5, del D.lgs. 152/2006 ossia che "La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge".

Evidenziando quindi i profili di illegittimità degli atti approvati dall'Amministrazione comunale, si invita la medesima a mettere in atto le misure che riterrà più opportune.

Ringraziando per la cortese collaborazione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

La Responsabile del
Servizio Pianificazione Urbanistica
Ing. Mariagrazia Ricci
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005

Il Direttore dell'Area
Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile
Ing. Alessandro Delpiano
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005

COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Città Metropolitana di Bologna

AREA EDILIZIA E AMBIENTE

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 17 del 26/04/2023

OGGETTO:

RETTIFICA CON ANNULLAMENTO PARZIALE IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 28/12/2022

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267.

[**X**] Favorevole [ ] Contrario

Lì, 22/04/2023

FIRMATO

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to BRAGALLI ELISABETTA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Città Metropolitana di Bologna

AREA EDILIZIA E AMBIENTE

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 17 del 26/04/2023

OGGETTO:

RETTIFICA CON ANNULLAMENTO PARZIALE IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 28/12/2022

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[X] Favorevole [ ] Contrario [ ] Non dovuto

Lì, 22/04/2023

FIRMATO
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to BOVINA CINZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 del 26/04/2023

OGGETTO:
RETTIFICA CON ANNULLAMENTO PARZIALE IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 28/12/2022

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/05/2023, poichè:

[X] decorsi i termini, ai sensi dell'art. 134 - co. 3 - D.L.VO 267/2000.

[ ] resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - co. 4 - D.L.VO 267/2000.

Addì, 29/05/2023

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO

F.to ELENA MANFERRARI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 17 DEL 26/04/2023

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ALESSANDRO ERRIQUEZ

IL SEGRETARIO A SCAVALCO
F.to GIUSEPPE LAVEDINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
E' copia conforme all'originale,in carta libera
e consta di Nr. fogli _____ .

ISTRUTTORE DIRETTIVO
ELENA MANFERRARI

Catello d'Argile, lì 16/05/2023

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 17 DEL 26/04/2023

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal **16/05/2023** al **31/05/2023** ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267.

Castello d'Argile, lì 16/05/2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to ELENA MANFERRARI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

E' copia conforme all'originale,in carta libera
e consta di Nr. fogli _____ .

ISTRUTTORE DIRETTIVO

Catello d'Argile, lì 16/05/2023 *ELENA MANFERRARI*